



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO  
*Provincia di Benevento*

# *Regolamento per la disciplina di parchi e giardini*

*Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 11 marzo 2011*



## INDICE

<i>Art. 1 -</i>	5
<i>Art. 2 -</i>	5
<i>Art. 3 -</i>	5
<i>Art. 4 -</i>	5
<i>Art. 5 -</i>	5
<i>Art. 6 -</i>	5
<i>Art. 7 -</i>	5
<i>Art. 8 -</i>	5
<i>Art. 9 -</i>	6
<i>Art. 10 -</i>	6
<i>Art. 11 -</i>	6
<i>Art. 12 -</i>	6
<i>Art. 13 -</i>	6
<i>Art. 14 -</i>	6
<i>Art. 15 -</i>	6
<i>Art. 16 -</i>	7
<i>Art. 17 -</i>	7
<i>Art. 18 -</i>	7
<i>Art. 19 -</i>	7
<i>Art. 20 -</i>	7
<i>Art. 21 -</i>	7
<i>Art. 22 -</i>	8
<i>Art. 23 -</i>	8
<i>Art. 24 -</i>	8
<i>Art. 25 -</i>	8
<i>Art. 26 -</i>	8
<i>Art. 27 -</i>	8
<i>Art. 28 -</i>	9
<i>Art. 29 -</i>	9
<i>Art. 30 -</i>	9



## TITOLO I - Parte Generale

### *Art. 1*

1. I parchi e giardini cittadini sono aperti al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale ed esposti agli ingressi.

### *Art. 2*

1. Il comportamento del pubblico nelle aree dei parchi e dei giardini dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente, per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offrono i parchi. È vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

### *Art. 3*

1. L'ingresso nelle aree dei parchi è vietato ai venditori ambulanti non autorizzati.

### *Art. 4*

1. È severamente vietato danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati. In particolare è vietato manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori, piante e legname in genere. È altresì vietato entrare nei terreni coltivati.

### *Art. 5*

1. È fatto assoluto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali, per tanto è proibito entrare e circolare nei parchi con armi e strumenti di caccia.

### *Art. 6*

1. È vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato, senza espressa autorizzazione da parte del Sindaco o da persona delegata.

### *Art. 7*

1. È vietato utilizzare impropriamente panchine, giochi e attrezzature arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili.
2. È altresì vietato danneggiare o imbrattare in alcun modo tutte le strutture ed attrezzature.

### *Art. 8*

1. È fatto divieto di svolgere attività sportive che possano arrecare disturbo o danni all'incolumità delle altre persone, in particolare i giochi con la palla, salvo le attività autorizzate

dal Sindaco o dall'Assessore.

2. È consentito utilizzare i velocipedi (biciclette) nei parchi, sempre nel rispetto dell'incolumità altrui.

#### *Art. 9*

1. È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o di aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, o altro senza la preventiva autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore.

#### *Art. 10*

1. È vietato a chiunque occupare in modo non occasionale aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di disturbo o pericolo alla libera circolazione degli altri cittadini.

#### *Art. 11*

1. È fatto divieto di accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo, e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.

#### *Art. 12*

1. È vietato abbandonare o gettare nei parchi e giardini, nonché nei corsi d'acqua e nelle fontane, rifiuti di ogni genere e tipo. È vietato inquinare terreni, fontane e corsi d'acqua.

#### *Art. 13*

1. È vietato introdurre cani nelle aree indicate da apposita segnaletica. Nelle altre aree i cani potranno accedere, a guinzaglio o muniti di museruola, sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente, comunque evitando che possano infastidire persone o animali. I proprietari sono inoltre tenuti alla pulizia delle deiezioni dei propri cani.

#### *Art. 14*

1. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione da parte del Sindaco o dell'Assessore.

#### *Art. 15*

1. Per la disponibilità e l'utilizzazione di arredi e di strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese fotocinematografiche commerciali e/o pubblicitarie sono necessarie apposite autorizzazioni del Sindaco o dell'Assessore che potranno esigere il pagamento od eventuale rimborso spese, il canone di disponibilità o di utilizzazione dell'area e degli impianti esistenti nonché l'osservanza dei Regolamenti interni.

**Art. 16**

1. È vietato al pubblico intrattenersi nei parchi oltre l'orario di chiusura.

**Art. 17**

1. I bambini al di sotto degli otto anni devono sempre essere accompagnati da persone adulte e possono accedere ai giardini anche con automobili e con tricicli o biciclette.

**Art. 18**

1. È proibito lavare attrezzi vari o veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio.

**Art. 19**

1. È vietato bagnarsi nelle rogge, nei torrenti, nei canali e nelle fontane.

**Art. 20**

1. Per poter svolgere attività ippiche quali ad esempio passeggiate a cavallo nel parco, è necessario essere muniti di permesso personale che verrà rilasciato dal Sindaco o dall'Assessore dietro richiesta degli interessati e che dovrà essere esibito a richiesta degli agenti di sorveglianza. Tale permesso indicherà anche le norme che regolano l'attività ippica. Comunque è fatto obbligo sempre di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.
2. Non è consentito lasciare cavalli incustoditi e/o al pascolo all'interno del parco.

## **TITOLO II - Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta**

**Art. 21**

1. L'Amministrazione Comunale può, su richiesta, autorizzare le seguenti attività:
  - a. L'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
  - b. L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
  - c. L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
  - d. Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio, attrezzature sportive e chioschi.
  - e. La messa a dimora di piante, e l'introduzione di animali selvaggi.
  - f. La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.

- g. L'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle.
- h. L'esercizio di forme di commercio mo altre attività.
- i. L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- j. L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

**Art. 22**

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato al Sindaco.

### **TITOLO III- Sanzioni e norme finanziarie**

**Art. 23**

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale di vigilanza dell'ente parco, alle guardie volontarie nominate dall'ente parco, e a tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, i quali potranno procedere alla conciliazione in via breve sulla base della somma minima prescritta, per fatti contravvenzionali rientranti nell'indisciplina non grave.

**Art. 24**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salve diverse disposizioni di legge, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 da un minimo di €50,00 ad un massimo di € 2.000,00.

**Art. 25**

1. È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualunque genere e dimensione; È fatto obbligo al trasgressore l'immediata rimozione del rifiuto pena il raddoppio della sanzione.

**Art. 26**

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole, selvicolturali e tradizionali nel rispetto delle normative vigenti e degli strumenti pianificatori e programmatori adottati ed adottandi.

**Art. 27**

1. È vietata l'introduzione all'interno dell'area parco di specie vegetali e/o animali estranei alla flora e/o fauna autoctona.

***Art. 28***

1. È vietato il danneggiamento di strutture, degli arredi e degli immobili presenti nel parco.
2. L'Ente parco potrà rivalersi in sede civile dei danni subiti nei confronti del trasgressore.

***Art. 29***

1. È proibito bagnarsi nel fiume Rio Grassano, lavare attrezzi vari o veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio.

***Art. 30***

1. L'ingresso al parco e ai giardini è consentito ai soli pedoni.



